

VERBALE DI ACCORDO

Addì 21 luglio 2022, presso la sede di ANCE Lecco Sondrio, in via Grandi 9/11, in Lecco

tra

ANCE LECCO SONDRIO, rappresentata dal Presidente Ing. Sergio Piazza, dal Consigliere delegato per le Relazioni Industriali e Affari Sociali Ing. Giovanni Gerosa, dal direttore dott. Paolo Cavallier, dal dott. Angelo Invernizzi e dal dott. Enrico Mandelli,

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, rappresentata dal Presidente di categoria Davide Carlo Riva, dal Direttore Dott. Vittorio Tonini e dal Responsabile per le Relazioni Sindacali dott. Giovanni Righetto,

la FENEALUIL Alta Lombardia, rappresentata dal suo Segretario generale, sig. Riccardo Cutaia, e dal componente della Segreteria, sig. Ivan Altomare,

la FILCA-CISL di Monza Brianza Lecco, rappresentata dal suo Segretario generale, Sig. Roberto Scotti, e dal componente della Segreteria, sig. Roberto Turri,

la FILLEA-CGIL di Lecco, rappresentata dal suo Segretario generale, Sig.ra Veronica Versace,

premesse

- che ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, FENEALUIL Alta Lombardia, FILCA CISL Monza Brianza Lecco e FILLEA CGIL Lecco sono le parti sociali che rappresentano imprese e lavoratori dell'edilizia del territorio lecchese e cui è demandata la definizione, a livello provinciale, del contratto collettivo territoriale di settore;
- che tuttavia le relazioni sindacali non si sviluppano solo nella contrattazione collettiva, ma bensì nell'ambito di un'attività più ampia e su una pluralità di altri temi connessi al settore ed al territorio, nonché attraverso gli Istituti della bilateralità territoriale: la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Como-Lecco, l'ESPE (Ente Unico Formazione e Sicurezza di Lecco), l'Associazione RLST di Lecco;
- che tali Enti bilaterali hanno come scopo principale quello di garantire alle imprese edili ed affini una serie di prestazioni, servizi ed assistenze a beneficio delle imprese e dei lavoratori del settore iscritti agli stessi;
- che da ultimo, in data 19 aprile 2021, tra le parti sopra indicate è stato sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto la complessiva rivisitazione delle assistenze sociali prestate dalla Cassa Edile di Como e Lecco, che si allega in estratto al presente (Allegato "A"),

si stipula il seguente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per la Provincia di Lecco per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei C.c.n.l. 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, rispettivamente dell'industria e dell'artigianato edile, e per i lavoratori da esse dipendenti, secondo quanto previsto nella premessa dei medesimi contratti.

AUMENTI TERRITORIALI

CONCORSO SPESE PASTO

- a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,00 a Euro 10,20;
- a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,20 a Euro 10,50.



INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

- a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 7,80 a Euro 8,00 (convenzionalmente Euro 160,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
- a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 8,00 a Euro 8,30 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);

L'indennità sostitutiva di mensa spetta anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile ("smart working").

BUONI PASTO ELETTRONICI

- OPERAI

Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno, a decorrere dal 1° luglio 2022, incrementato ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Fermo restando che ai buoni pasto si applicano i criteri e le modalità di erogazione in alto per l'indennità sostitutiva di mensa, si conferma che i buoni pasto verranno corrisposti con esclusione del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell'incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.

I buoni pasto sono computati esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della loro misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all'art. 16 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 (industria edile) ed art. 21 del C.c.n.l. 04 maggio 2022 (artigianato edile).

I buoni pasto non spettano agli operai che si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal presente contratto integrativo provinciale, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate, e non sono altresì dovuti all'operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.

L'erogazione dei buoni pasto, con l'indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

- IMPIEGATI

Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° luglio 2022 il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno (convenzionalmente Euro 160,00 mensili per le mensilità aggiuntive), incrementato ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili per le mensilità aggiuntive).

Difformemente da quanto previsto per gli operai, i buoni pasto vengono computati ai fini degli istituti contrattuali di cui all'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13ma mensilità), nonché ai fini del premio annuo di cui all'art. 64 e del premio di fedeltà di cui all'art. 65 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 e del C.c.n.l. 04 maggio 2022, rispettivamente per le imprese dell'industria edile e dell'artigianato edile.

L'erogazione dei buoni pasto, con l'indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with "2" above it in the center, and several other initials and signatures on the right.

Le imprese che si avvarranno della facoltà di erogare i buoni pasto elettronici dovranno comunicare tale opzione alle RSA/RSU, ove presenti, ovvero alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente contratto, per il tramite di ANCE LECCO SONDRIO o di CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, utilizzando il modello allegato (Allegato "B").

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

- DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell'industria edile 03 marzo 2022, e dall'art. 42 del contratto collettivo nazionale dell'artigianato edile 04 maggio 2022, con il presente accordo si regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Lecco che applicano i CC.cc.nn.lla dell'Industria e dell'Artigianato Edile.

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) viene concordato in sede territoriale (contrattazione collettiva di secondo livello), tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore, e rappresenta il premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Lecco, conformemente alle previsioni dell'art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall'art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato (applicazione di un'imposta sostitutiva) previsto e disciplinato dagli stessi.

Tale elemento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e - per gli operai - le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del C.c.n.l dell'Edilizia Industriale e dell'Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data del 01 luglio 2014 e del 04 maggio 2022.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Lecco, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco: 25%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.

Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l'erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per le imprese industriali e per le imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.

A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile, nonché dei criteri e delle modalità di corresponsione.

Per la valutazione dell'andamento dei parametri individuati a livello provinciale per l'anno di competenza 2022, la verifica degli indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto fra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019, applicando i criteri e le regole di cui al presente articolo.

Per le verifiche relative all'anno seguente, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.

In caso di esito positivo, l'EVR andrà erogato ai lavoratori in quote mensili nel corso dell'anno civile successivo all'ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:

- agli operai ed agli apprendisti operai l'EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
- agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell'EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.

Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;

- agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell'anno, l'EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

Qualora le parti non si incontrassero entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile procederà ad effettuare la verifica dei parametri sulla base di criteri di cui al presente articolo, ed a comunicarne l'esito alle parti sociali per i successivi adempimenti.

In caso di verifica positiva da parte della Cassa Edile, qualora alla stessa non facesse seguito alcun accordo sindacale, le imprese dovranno erogare l'EVR con le stesse modalità e tempistiche previste dal presente articolo.

- DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO AZIENDALE

Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore lavorate denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of various styles, including some that appear to be initials or short names. There are approximately 10-12 distinct marks.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.

Nei casi previsti al paragrafo precedente, dovrà essere attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Lecco) e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite utilizzando il modello allegato (Allegato "C");
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

PREMIO "UNA TANTUM"

Con le competenze afferenti il mese di luglio 2022, a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria e livello, inclusi gli apprendisti e con la sola esclusione dei tirocinanti, in forza nel mese di luglio 2022, verrà erogato, a titolo di "Premio una tantum", un importo lordo inirazionabile di Euro 30,00, da riparametrare proporzionalmente all'orario di lavoro a tempo pieno per i part-time.

Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato o indeterminato, ed i lavoratori che nel mese di luglio 2022 risultino in aspettativa non retribuita, il premio andrà erogato soltanto a condizione che nel mese di luglio 2022 abbiano svolto l'attività lavorativa per almeno la metà più una delle ore lavorabili nel mese, ovvero 85 ore per i rapporti full time (da riparametrare proporzionalmente per i part-time).

Tale premio, da includere tra le competenze correnti, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

ALIQUOTE CASSA EDILE

Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di rinnovo del 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, dei CC.cc.nn.lli. rispettivamente per l'industria e per l'artigianato edile, hanno previsto:

- l'istituzione del "Fondo FNAPE" e la determinazione dell'aliquota di finanziamento (contributo APE) a carico delle aziende nella misura del 4,09%, a decorrere dal 1° ottobre 2022;
- l'istituzione, presso ogni singola Cassa Edile, del "Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%, a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a circled 'S' in the middle, and several other signatures on the right.

A far data dal 1° ottobre 2022 le misure delle aliquote di contribuzione alla cassa Edile di Como e Lecco verranno pertanto conseguentemente ed automaticamente adeguate alle previsioni degli accordi di rinnovo dei CCNL sopra richiamati.

TESTO COORDINATO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE, ACCORDI SICUREZZA E ASSISTENZE CASSA EDILE





Considerato che l'ultimo testo a stampa, riportante la disciplina integrale del contratto integrativo provinciale, è aggiornato all'accordo di rinnovo del 24 luglio 2006, e che nel frattempo si sono succeduti i rinnovi del 10 giugno 2013, del 5 giugno 2018 e quello odierno, le parti si impegnano a definire entro il 31 luglio 2022 un testo coordinato del contratto integrativo provinciale in vigore, comprensivo anche delle previsioni del presente accordo, nonché degli accordi provinciali vigenti in materia di sicurezza e di quelli relativi alle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Como e Lecco, i quali tutti costituiranno parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco dei settori industriale ed artigiano.

VALIDITÀ E DURATA


Il presente contratto collettivo di lavoro per Lecco e Provincia, integrativo dei CC.cc.nn.lli. 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022 richiamati in Premessa, entra in vigore il 1° luglio 2022, ed avrà validità sino al 30 giugno 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.



ANCE LECCO SONDRIO



Pasò Cori

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO





FENEALUIZ Alta Lombardia




FILCA-CISL Monza Brianza Lecco

FILLEA-CGIL Lecco

Allegato "A" all'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco del 21 luglio 2022

ESTRATTO VERBALE ACCORDO 19 APRILE 2021 – REVISIONE ASSISTENZE
CASSA EDILE DI COMO E LECCO

(omissis..)

Preso atto che

- le prestazioni e le assistenze sanitarie di cui ai Verbali di Accordo del 19 settembre 2007, del 27 ottobre 1997 e del 22 luglio 1997 sono decadute in data 30 settembre 2020 e, pertanto, i suddetti verbali di accordo sindacale si ritengono abrogati;
- le Parti Sociali delle Province di Como e Lecco intendono riconoscere "ulteriori prestazioni per gli operai" nella misura dello 0,45% del predetto "contributo per prestazioni integrative contrattuali ed assistenze diverse della Cassa Edile" del 2,25%, come previsto dal Protocollo per il rilancio del settore – Allegato 1 al c.c.n.l. 18 luglio 2018 (industria) e dal Protocollo Enti Bilaterali 20 maggio 2019 (artigianato)

si conviene e si stipula quanto segue

- A decorrere dal 1° ottobre 2020 verranno introdotte le "assistenze sociali" sotto riportate unitamente alla disciplina applicativa, nei limiti della percentuale sopra indicata;

DIRITTO (ART. 1)

Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e Lecco le sopra indicate "assistenze sociali" è determinato dal possesso, da parte del lavoratore, dei seguenti requisiti:

- a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, le ore nei periodi indicati in ogni singola assistenza, con il relativo accantonamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia, presso le competenti Casse Edili. Nel computo del calcolo delle ore devono essere tenute in considerazione, oltre alle ore effettivamente lavorate, anche le assenze per servizio civile, malattia, infortunio, tbc regolarmente indennizzate, maternità, cassa integrazione guadagni relativamente alle ore indennizzate dall'INPS, permessi retribuiti, ore assemblee retribuite previste dal contratto nazionale di lavoro e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) per i lavoratori assunti a tempo parziale le ore necessarie per avere diritto alle prestazioni e gli importi delle stesse saranno riproporzionati all'orario risultante dal contratto o lettera di assunzione;
- c) risultare alle dipendenze di impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima;
- d) su richiesta dei lavoratori provenienti da altre province, la Cassa Edile di Como e Lecco provvederà a certificare le ore prestate presso la suddetta Cassa Edile a condizione di accertata regolarità contributiva dell'azienda; tale modalità permarrà

fino all'attuazione del principio che l'operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza;

- e) il diritto all'erogazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda in presenza dei requisiti e nei termini previsti da ciascuna assistenza, di seguito riportate. Se in quel momento l'impresa non è in regola con il versamento alla Cassa Edile di accantonamenti e contributi, l'erogazione viene temporaneamente sospesa. L'erogazione verrà effettuata nel momento di regolarizzazione della posizione.

DECADENZA DEL DIRITTO ALLE ASSISTENZE (ART. 2)

Il lavoratore decade dal diritto alle assistenze della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e, con effetto immediato, durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni volontarie (non per giusta causa). In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell'ipotesi di rioccupazione in altri settori. Il termine di decadenza di tre mesi viene elevato a sei nel caso di lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedura fallimentare.

In caso di decesso del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l'evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, in presenza dei requisiti richiesti, le seguenti assistenze: soggiorni climatici per i figli dei lavoratori (art. 13), borse di studio (art. 4), contributo per fini di studio (art. 5) per un massimo di tre anni.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART. 3)

Le domande delle assistenze sociali, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le imprese e le organizzazioni sindacali di categoria, oppure scaricabili dal sito www.cassaedilecomo-lecco.it, devono essere trasmesse – accompagnate da tutti i documenti richiesti – entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.

A) BORSE DI STUDIO (ART. 4)

Nell'intento di favorire negli studi i figli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti, la Cassa Edile eroga, ai lavoratori medesimi, un contributo così stabilito:

- a) € 280,00, per gli studenti frequentanti Istituti Professionali statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regioni o autorizzati dalla Regione, con una durata minima di un biennio;
- b) € 300,00 per gli studenti frequentanti Istituti tecnici, magistrali, licei, Istituti d'arte, ecc.;
- c) € 350,00 per gli studenti frequentanti Istituti tecnici o professionali ad indirizzo edile (geometri, periti, operatori e tecnici edili);
- d) € 400,00 per gli studenti frequentanti corsi di diploma universitario, scuole dirette a fini speciali, corsi di formazione professionale post diploma, di scuola media superiore di durata non inferiore ai due anni, conservatorio di musica dal 6° anno;



- e) € 500,00 per gli studenti universitari (nel caso di corso di laurea inerente il settore edile, l'importo è elevato a € 600,00).

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
- media voto pari o superiore ai 7/10 (escluse religione ed educazione fisica) per gli studenti rientranti nelle lettere a), b), c) e d);
- media voto pari o superiore ai 24/30 (con almeno 4 esami conseguiti nell'anno accademico) per gli studenti rientranti nella lettera e), con esclusione degli studenti fuori corso.

Termini di presentazione:

- Entro il 31 ottobre dell'anno in corso alla data di conclusione dell'anno scolastico o accademico.

Documentazione a corredo della domanda:

- stato di famiglia;
- attestato rilasciato dall'Istituto e/o dall'Università con l'indicazione dei voti conseguiti.

B) CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO (ART. 5)

Agli studenti che risultano a carico di genitori i cui componenti, complessivamente, abbiano conseguito un reddito non superiore a € 31.300,00 al lordo di eventuali oneri deducibili, sarà erogato un contributo per fini di studio pari ad un importo di:

- a) € 120,00 per gli studenti frequentanti il primo o il terzo anno della Scuola Media Inferiore oppure €100,00 per gli studenti frequentanti il secondo anno della Scuola Media Inferiore;
- b) € 170,00 per gli studenti frequentanti il primo o il terzo anno della Scuola Media Superiore oppure € 120,00 per gli studenti frequentanti il secondo anno della Scuola Media Superiore;
- c) € 250,00 per gli studenti frequentanti al primo o il terzo anno dell'Università e corsi equiparati oppure € 200,00 per gli studenti frequentanti al secondo anno di Università e corsi equiparati.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
- reddito nucleo familiare al lordo di eventuali oneri deducibili pari ad € 31.300,00.

Termini di presentazione:

- Entro il 31 dicembre dell'anno in corso alla data di iscrizione dell'anno scolastico / accademico.

Documentazione a corredo della domanda:

- certificazione reddito nucleo familiare
- attestazione/certificazione di frequenza anno scolastico/accademico

C) CONTRIBUTO FREQUENZA ASILI NIDO (ART. 6)

Nell'intento di contribuire al pagamento della retta dell'asilo nido frequentato dal/dai figlio/i o equiparati, ai lavoratori iscritti è riconosciuto un contributo per un importo massimo di € 1.000,00 annue per ciascun figlio frequentante l'asilo nido, nel limite massimo dell'importo delle rette effettivamente pagate.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;

Termini di presentazione:

- Entro il 31 ottobre dell'anno in corso alla data di conclusione dell'anno dell'asilo nido frequentato.

Documentazione a corredo della domanda:

- stato di famiglia;
- attestato di effettiva frequenza con indicazione delle rette effettivamente pagate nell'anno (anno Cassa Edile).

D) PREMIO NATALITA' (ART. 7)

Alla nascita e/o adozione di un figlio ai lavoratori iscritti che abbiano maturato il requisito richiesto, sarà corrisposto un premio di natalità pari ad € 250,00.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;

Termini di presentazione:

- Entro 4 mesi dall'evento;
- Entro 3 mesi per gli eventi del mese di settembre

Documentazione a corredo della domanda:

- copia del certificato di nascita nel quale risulti l'indicazione della paternità, rilasciato dal Comune o dall'autorità competente.

E) SUSSIDIO MATRIMONIO e/o UNIONE CIVILI (ART. 8)

Ai lavoratori iscritti che contraggono matrimonio e/o unione civile è riconosciuto un sussidio pari a € 400,00. La prestazione può essere erogata una sola volta.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials like 'PH', '10x', and others that are more cursive and difficult to decipher. There are approximately 10-12 distinct marks.

Termini di presentazione:

- Entro 4 mesi dall'evento;
- Entro 3 mesi per gli eventi del mese di settembre

Documentazione a corredo della domanda:

- copia del certificato di matrimonio e/o unione civile, rilasciato dal Comune o dall'autorità competente.

F) DONATORI DI SANGUE (ART. 9)

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Como e Lecco che effettuano donazioni di sangue gratuite presso i centri trasfusionali autorizzati dal Ministero della Sanità, viene concesso un assegno di € 20,00 per donazione. L'assegno è liquidato cumulativamente per tutte le donazioni, una volta all'anno.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;

Termini di presentazione:

- Entro il 31 dicembre per le donazioni effettuate dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda

Documentazione a corredo della domanda:

- per ogni donazione deve essere consegnata l'attestazione del centro trasfusionale che ha ricevuto la donazione.

G) CONTRIBUTO PER LAVORATORE e/o FAMILIARE A CARICO PORTATORI DI HANDICAP (ART. 10)

Ai lavoratori iscritti, al coniuge non legalmente separato ed ai figli e/o equiparati fiscalmente a carico e conviventi del lavoratore, invalidi civili e/o portatori di handicap tutelati dalle leggi n. 381/1970, n. 382/1970, n. 118/1971, n. 18/1980, n. 508/1958, n. 509/1988, n. 289/1990 e n. 104/1992, e che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e/o una condizione invalidante pari o superiore al 60%, verrà erogato un contributo annuo pari a € 1.000,00.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
- avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e/o una condizione invalidante pari o superiore al 60%.

Termini di presentazione:

- la richiesta deve essere presentata entro l'anno Cassa Edile (01/10 - 30/09)

Documentazione a corredo della domanda:

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or scribbled. There are approximately seven distinct marks, including what appears to be a date '11' written above one of the signatures.

- fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate della leggi sopra riportate;
- stato di famiglia.

In caso di domanda a favore del coniuge non legalmente separato e /o figli ed equiparati:

- fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate della leggi sopra riportate;
- stato di famiglia;
- fotocopia della dichiarazione presentata all'Impresa per l'ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovi che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.

H) CONCORSO SPESE FUNERARIE (ART. 11)

In caso di decesso del lavoratore, che non abbia maturato analogo diritto previsto dall'APE, agli eredi (vedova o figli e/o equiparati o genitori) viene corrisposto un importo pari ad € 1.100,00 a titolo di concorso spese funerarie.

In caso di eredi diretti, l'importo potrà essere corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie per il lavoratore defunto (gli Enti sono esclusi da questa prestazione).

Ai lavoratori iscritti, in caso di decesso della moglie o dei figli e/o equiparati conviventi ed a carico viene concesso un contributo alle spese funerarie pari a € 650,00.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;

Termini di presentazione:

- Entro 4 mesi dall'evento;
- Entro 3 mesi per gli eventi del mese di settembre

Documentazione a corredo della domanda:

- certificato di morte (in carta libera);
- attestazione della situazione familiare all'atto del decesso;
- dichiarazione del lavoratore attestante che il familiare deceduto era fiscalmente a suo carico;
- documenti probatori della spesa sostenuta (documentazione da presentare esclusivamente per il decesso di un familiare, oppure qualora il richiedente la prestazione non sia un erede diretto del lavoratore deceduto).

I) SUSSIDIO STRAORDINARIO (ART. 12)

In casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico, potrà essere riconosciuto a favore dei lavoratori iscritti e delle loro famiglie un sussidio straordinario "una tantum" nella misura indicativa di € 1.000,00 per sussidio e, comunque, nel limite massimo complessivo annuo di € 10.000,00 (anno Cassa Edile).

12

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately ten distinct marks, including a large signature on the far left, a signature with a circled '12' above it, and various other initials and signatures on the right side.

Non potranno essere considerati sussidi straordinari le richieste pervenute che abbiano come oggetto prestazioni / assistenze di qualsiasi natura già disciplinate a livello territoriale o nazionale.

Le richieste pervenute saranno valutate e definite dal Comitato di Gestione.

Requisiti:

- essere iscritto alla Cassa Edile di riferimento.

Documentazione a corredo della domanda:

- stato di famiglia;
- documentazione che attesti e motivi lo stato di situazione di disagio economico.

L) SOGGIORNI CLIMATICI PER I FIGLI DEI LAVORATORI (ART. 13)

Per i figli e/o equiparati conviventi e fiscalmente a carico, di lavoratori iscritti è prevista la possibilità di usufruire di soggiorni climatici a titolo gratuito presso gli Enti convenzionati.

- Minori: età fra i 5 e 12 anni, per un massimo di 30 giorni, periodo di soggiorno climatico tra giugno e agosto;
- Adolescenti: età fra i 13 e 16 anni non compiuti all'atto della partenza, per i quali è previsto un programma di vacanze durante l'estate.

Per soggetti portatori di handicap che dovranno essere inviati presso Enti specializzati è previsto un rimborso della spesa per un periodo massimo di trenta giorni direttamente all'Ente individuato.

Al godimento delle citate assistenze sono ammessi anche i figli di lavoratori deceduti. Casi particolari saranno esaminati di volta in volta dal Comitato di Gestione.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.

Termini di presentazione:

- Entro il 30/4 dell'anno in corso.

Documentazione a corredo della domanda:

- la Cassa Edile provvederà a richiedere direttamente ai lavoratori le informazioni utili ai fini del soggiorno ed a comunicare le disposizioni necessarie per la partenza.

M) ASSISTENZA PER MALATTIE INFERIORI AI 7 GIORNI – PER 3 EVENTI (ART. 14)

Ai lavoratori iscritti assenti per malattia per un periodo inferiore a 7 giorni, verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un'indennità aggiuntiva a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sino al raggiungimento del 100% della retribuzione oraria.

A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. From left to right, there are several distinct signatures, some appearing to be initials. A small number '13' is written above one of the signatures. The signatures are in black ink on a white background.

L'assistenza sarà erogata per un massimo di 3 eventi all'anno con l'importo residuo derivante dall'erogazione di tutte le "assistenze sociali" di cui alle lettere dalla A) alla L), ai lavoratori iscritti aventi i requisiti, nel limite del contributo dello 0,45% di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro citati in premessa. In caso di insufficienza delle risorse, tale assistenza verrà erogata pro – quota, secondo il seguente ordine di priorità:

1. pagamento, ove possibile, integrale dei primi eventi;
2. pagamento, ove possibile, integrale dei secondi eventi;
3. pagamento, ove possibile, integrale dei terzi eventi.

Requisiti:

- 600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.

Termini di presentazione:

- liquidata d'ufficio.

Le Parti convengono, inoltre, che

- l'ammontare dell'importo delle "assistenze sociali" disciplinate dal presente Verbale di Accordo non può superare l'importo derivante dall'applicazione della percentuale dello 0,45% di cui ai contratti collettivi nazionali citati nelle premesse;
- l'importo derivante dall'applicazione dello 0,45% e l'importo complessivo delle "assistenze sociali" è calcolato, per competenza, nel singolo anno Cassa Edile di riferimento;

(omissis..)

Le domande relative alle "assistenze sociali" dalla lett. A) alla lett. L), con esclusione della lett. I), relative, esclusivamente, agli eventi accaduti nell'anno Cassa Edile 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021 dovranno essere presentate:

- entro il 30 settembre 2021 per gli eventi dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;
- entro il 31 dicembre 2021 per gli eventi dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021.

Allegato "B" all'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco del 21 luglio 2022

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE UTILIZZO BUONI PASTO ELETTRONICI

Carta intestata

Spett.le
RSA/RSU
Azienda

oppure

Spett.le
FENEALUIL Alta Lombardia
FILCA-CISL Monza Brianza Lecco
FILLEA-CGIL Lecco

per il tramite di

ANCE LECCO SONDRIO
Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it

oppure

Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
Pec: segreteria@pecartiolani.lecco.it

Oggetto: Contratto integrativo provinciale Provincia di Lecco - Comunicazione utilizzo buoni pasto elettronici

Con riferimento all'accordo 21 luglio 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco, la scrivente Impresa

COMUNICA

che a decorrere dal, in luogo dell'indennità sostitutiva di mensa erogherà ai propri[1] buoni pasto elettronici del valore nominale di euro giornalieri.


Luogo e data

Timbro e firma

.....

[1] indicare se per tutti i dipendenti, oppure solo per la categoria impiegatizia o operaia

15



Allegato "C" all'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco del 21 luglio 2022

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.

Carta intestata

Spett.le
ANCE LECCO SONDRIO
Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it

oppure

Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
Pec: segreteria@pecartigiani.lecco.it

e

Spett.le
CASSA EDILE DI COMO E LECCO
Pec: co00@infopec.cassaedile.it

Oggetto: Contratto integrativo provinciale Provincia di Lecco 21 luglio 2022 - E.V.R. anno - Autodichiarazione parametri aziendali

Con riferimento all'accordo 21 luglio 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco, ed all'Accordo Provinciale, con il quale sono stati determinati gli importi dell'E.V.R. da erogare nel corso dell'anno a livello provinciale, la scrivente Impresa

DICHIARA

che la verifica dei parametri aziendali, raffrontando i trienni di riferimento xxxx/xxxx/xxxx e xxxx/xxxx/xxxx, ha dato il seguente esito [1]:

- Ore denunciate in Cassa Edile / Ore lavorate registrate sul LUL (imprese con solo impiegati)
 - POSITIVO
 - NEGATIVO
- Volume di affari IVA
 - POSITIVO
 - NEGATIVO

e pertanto la nostra azienda

- Nell'anno erogherà ai propri dipendenti l'E.V.R. in misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale, in quanto solo uno dei due parametri è risultato positivo
- Nell'anno NON erogherà l'E.V.R., in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi

Luogo e data

Timbro e firma

[1] barrare le caselle corrispondenti

16

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a horizontal line with a dotted line above it, intended for a stamp and signature. Below this line, there are more handwritten marks, including what appears to be the number '64'.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14 luglio 2022, presso la sede di ANCE Lecco Sondrio, in applicazione del Verbale di accordo del 05 giugno 2018 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili industriali ed artigiane della Provincia di Lecco,

tra

L'ANCE Lecco Sondrio, rappresentata dal Presidente Ing. Sergio Piazza, dal Responsabile per le relazioni industriali Ing. Giovanni Gerosa e dal Direttore Dott. Paolo Cavallier;

La Confartigianato Imprese Lecco, rappresentata dal Presidente Daniele Riva, dal Segretario Generale dott. Vittorio Tonini e dal Sig. Giovanni Righetto

e

la FENEALUIL Alta Lombardia, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Riccardo Cutaia e dal componente della Segreteria Sig. Ivan Altomare,

la FILCA-CISL Monza Brianza Lecco, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Roberto Scotti,

la FILLEÁ-CGIL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Veronica Versace,


si è svolto l'incontro per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione, in applicazione delle disposizioni dell'Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese industriali ed artigiane edili della Provincia di Lecco del 05 giugno 2018 (contratto di secondo livello), ed in attuazione di quanto previsto dal CCNL dell'Industria edile del 1° luglio 2014 (rinnovato in data 18 luglio 2018), al fine di determinare la sussistenza delle condizioni ed - in caso di esito positivo - la determinazione dell'importo dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) erogabile quale premio di risultato a livello territoriale per l'anno 2022 per le imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco.

Premesso che

- l'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 05 giugno 2018 sopra indicato dispone che l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) vada erogato nella misura massima del 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1° luglio 2014 e 24 gennaio 2014, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile, previa verifica dei parametri e con l'applicazione dei coefficienti di ponderazione individuati dall'Accordo territoriale di rinnovo stesso;
- la verifica degli indicatori di Cassa Edile previsti dall'Accordo provinciale 05 giugno 2018, per i periodi di riferimento (triennio 2021/2020/2019 rispetto al triennio 2020/2019/2018) ha evidenziato l'esito positivo di tre dei quattro parametri individuati, come riportato nell'allegata Tabella A;
- la somma delle singole Incidenze ponderali dei parametri risultati positivi nel raffronto tra i trienni oggetto di verifica è pari al 75%;

le Parti convengono e concordano che

- per l'anno 2022 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovrà essere erogato ai dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco nella misura del 3% (corrispondente al 75% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 24 gennaio 2014, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile ed affini;
- come previsto dall'accordo 5 giugno 2018, l'E.V.R. verrà corrisposto nel corso dell'anno 2022, ai soli dipendenti in forza nei singoli mesi, in 6 quote mensili a decorrere dalle competenze del mese di luglio 2022 e fino alle competenze del mese di dicembre 2022, negli importi riportati nell'Allegato "B" al presente accordo, di cui è parte integrante;



- agli operai ed agli apprendisti operai l'EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
- agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell'E.V.R. verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente; a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.

Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;

- agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell'anno, l'E.V.R. verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

Al fini della effettiva erogazione e quantificazione a livello aziendale dell'EVR, resta salva la verifica, da effettuarsi da parte delle singole imprese, entro e non oltre il 31 luglio 2022, con l'applicazione dei parametri e dei criteri di cui al Verbale di Accordo del 05 giugno 2018, nel rispetto della procedura ivi prevista.

L'EVR non ha incidenza su alcuno degli Istituti retributivi contrattuali (mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), ivi inclusi gli accantonamenti alla Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.


Le Parti sottoscritte si danno atto che con la presente verifica ed il presente Accordo hanno voluto determinare l'EVR conformemente alle previsioni di cui all'accordo provinciale di secondo livello del 05 giugno 2018 per le imprese edili del settore industriale e artigiano della Provincia di Lecco, in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detassazione dei premi di risultato, ed in espressa sanatoria del mancato rispetto del termine ordinatorio previsto per la verifica annuale dei parametri, a causa del protrarsi dello stato di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus.

In particolare, le Parti sottoscritte dichiarano che il contenuto del presente Accordo è conforme alle disposizioni dell'art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall'art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto e disciplinato dagli stessi, e che le erogazioni economiche corrisposte in sua esecuzione a titolo di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) costituiscono premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 2 del DM 25 marzo 2016.


Il presente Accordo sarà depositato telematicamente a cura di ANCE Lecco Sondrio presso l'Ispektorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.


ANCE LECCO SONDRIO




CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO




FENEALUIL ALTA LOMBARDIA



FILCA-CIS MONZA BRIANZA LECCO




FILLEA-CGIL LECCO



ALLEGATI

Allegato "A": tabella di verifica dei parametri territoriali

ALLEGATO "B": tabelle importi EVR da erogare dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco



A collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged in two rows. The top row contains five signatures, and the bottom row contains three. The signatures are stylized and cursive.

Allegato "A": tabella di verifica allegata al verbale di accordo del 14 luglio 2022

DATI CASSA EDILE PERIODI DI ESERCIZIO 2021-2020-2019

Anno	2021	2020	2019
N. LAVORATORI (Media)	2.359	2.339	2.319
MONTE SALARI	42.154.064	36.789.580	40.696.332
ORE LAVORATE	3.702.021	3.205.955	3.633.222
N. IMPRESE (Media)	589	603	606

MEDIA LAVORATORI: 2.339
 MEDIA MONTE SALARI: € 39.879.992
 MEDIA ORE LAVORATE: 3.513.733
 MEDIA IMPRESE: 599

DATI CASSA EDILE PERIODI DI ESERCIZIO 2020-2019-2018

Anno	2020	2019	2018
N. LAVORATORI (Media)	2.339	2.319	2.285
MONTE SALARI	36.789.580	40.696.332	39.484.221
ORE LAVORATE	3.205.955	3.633.222	3.551.243
N. IMPRESE (Media)	603	606	608

MEDIA LAVORATORI: 2.314
 MEDIA MONTE SALARI: € 38.990.044
 MEDIA LAVORATE: 3.463.473
 MEDIA IMPRESE: 606

RAFFRONTO DATI TRIENNIO 2021/2020/2019 SU TRIENNIO 2020-2019/2018

PARAMETRO	TRIENNIO 2021/2020/2019	TRIENNIO 2020/2019/2018	ESITO	INCIDENZA
MEDIA LAVORATORI	2.339	2.314	POSITIVO	25%
MEDIA MONTE SALARI	39.879.992	38.990.044	POSITIVO	25%
MEDIA ORE LAVORATE	3.513.733	3.463.473	POSITIVO	25%
MEDIA IMPRESE	599	606	NEGATIVO	(25%)

Totale Incidenza ponderale parametri positivi: 75% (25%+25%+25%)

E.V.R. da erogare: 75% del 4% (misura massima applicabile), ovvero 3% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 24 gennaio 2014, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile ed affini.

Segue - ALLEGATO "B" al Verbale di accordo del 14 luglio 2022: tabelle importi EVR da erogare dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco

IMPRESE INDUSTRIALI

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTI OPERAI - VALORI ORARI

LIVELLO	1° e 2° semestre	3° e 4° semestre	5° semestre	6° semestre
4°	0,14256	0,15444	0,16830	0,17820
3°	0,13241	0,14344	0,15632	0,16551
2°	0,11902	0,12893	0,14061	0,14877

APPRENDISTI IMPIEGATI - VALORI MENSILI

LIVELLO	1° e 2° semestre	3° e 4° semestre	5° semestre	6° semestre
7°	35,22334	38,15861	41,58311	44,02917
6°	31,70081	34,34254	37,42457	39,82601
5°	28,41723	28,61867	31,18701	33,02154
4°	24,65662	26,71133	29,10851	30,82077
3°	22,89514	24,80306	27,02898	28,61892
2°	20,60575	22,32290	24,32624	25,75719

APPRENDISTI IMPIEGATI - VALORI GIORNALIERI

LIVELLO	1° e 2° semestre	3° e 4° semestre	5° semestre	6° semestre
7°	1,76117	1,90793	2,07916	2,20146
6°	1,68504	1,71713	1,87123	1,98130
5°	1,32086	1,43093	1,55935	1,65108
4°	1,23283	1,33557	1,45543	1,54104
3°	1,14476	1,24015	1,35145	1,43095
2°	1,03029	1,11814	1,21631	1,28786

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

APPRENDISTI OPERAI - VALORI ORARI

LIVELLO	1° ANNO 1° SEMESTRE	1° ANNO 2° SEMESTRE	2° ANNO 3° SEMESTRE	2° ANNO 4° SEMESTRE	3° ANNO 5° SEMESTRE	3° ANNO 6° SEMESTRE	4° ANNO DAL 7° SEMESTRE - 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2°	0,10745	0,11571	0,12398	0,13224	0,14061	0,14877	0,14877
1°	0,09185	0,09891	0,10598	0,11304	0,12011	0,12717	0,12717

APPRENDISTI IMPIEGATI - VALORI MENSILI

LIVELLO	1° ANNO 1° SEMESTRE	1° ANNO 2° SEMESTRE	2° ANNO 3° SEMESTRE	2° ANNO 4° SEMESTRE	3° ANNO 5° SEMESTRE	3° ANNO 6° SEMESTRE	4° ANNO DAL 7° SEMESTRE - 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2°	18,60242	20,03337	21,48433	22,89528	24,32624	25,75719	25,75719
1°	15,89952	17,12256	18,34560	19,56864	20,79168	22,01472	22,01472

APPRENDISTI IMPIEGATI - VALORI GIORNALIERI

LIVELLO	1° ANNO 1° SEMESTRE	1° ANNO 2° SEMESTRE	2° ANNO 3° SEMESTRE	2° ANNO 4° SEMESTRE	3° ANNO 5° SEMESTRE	3° ANNO 6° SEMESTRE	4° ANNO DAL 7° SEMESTRE - 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2°	0,93012	1,00167	1,07322	1,14476	1,21631	1,28786	1,28786
1°	0,79498	0,85813	0,91728	0,97843	1,03958	1,10074	1,10074

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Piero", "Maurizio", and others.

Segue - ALLEGATO "B" al Verbale di accordo del 14 luglio 2022: tabelle Importi EVR da erogare dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco

IMPRESE ARTIGIANE
 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
 APPRENDISTI OPERAI - VALORI ORARI

Gruppo	1° semestre	2° semestre	3° 4° semestre	5° e 6° semestre	7° e 8° semestre	9° e 10° semestre
1°	0,13786	0,14159	0,14718	0,16022	0,16953	0,17885

Gruppo	1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° e 7° semestre	8° semestre	9° semestre
2°	0,13041	0,13786	0,14159	0,14718	0,15090	0,16022	0,16953	0,17885

Gruppo	1° semestre	2° semestre	3° 4° semestre	5° e 6° semestre	7° semestre	8° semestre
3°	0,12188	0,12517	0,13011	0,14164	0,14988	0,15811

Gruppo	1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre
3°	0,12188	0,12517	0,13011	0,13835	0,14988	0,15811

Handwritten signatures in black and blue ink, including names like 'Piero', 'Roberto', 'Luca', 'Giovanni', 'Antonio', 'Stefano', 'Marco', 'Andrea', 'Giovanni', 'Luca', 'Stefano', 'Marco', 'Andrea'.